

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

INDICE

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

REGOLAMENTO

(approvato con R. Decreto 5 Agosto 1912 N. 939)

STATUTO

(approvato con R. Decreto 27 Aprile 1913 N. 943)

INDICE

Legge 4 aprile 1912 N. 305 sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

TITOLO I — Dello Istituto Nazionale.	<i>pag.</i> 5
TITOLO II — Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie	» 16
Disposizioni generali e transitorie.	» 21

Regio Decreto 5 agosto 1912 N. 939 che approva il regolamento per l'esecuzione della detta legge » 27

Testo del Regolamento:

TITOLO I — Dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:	
Capo I - Organizzazione dell'Istituto Nazionale	» 28
Capo II - Norme relative agli impieghi del patrimonio	» 34
Capo III - Disposizioni tributarie	» 35
Capo IV - Franchigia postale e telegrafica	» 37
Capo V - Riscossione dei premi e pagamento delle somme assicurate da parte degli uffici postali e di altri pubblici uffici	» 38
TITOLO II — Vigilanza governativa:	
Capo I - Vigilanza sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni	» 42
Capo II - Vigilanza sulle imprese private di assicurazione sulla vita	» 43
TITOLO III — Denunzie dei contratti in corso all'entrata in vigore della legge	» 46
TITOLO IV — Della cessione dei portafogli all'Istituto Nazionale da parte delle imprese private di assicurazioni	» 51

TITOLO V — Dell'autorizzazione ad imprese private a continuare le operazioni	pag. 54
TITOLO VI — Liquidazione delle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione.	» 61
TITOLO VIII — Disposizioni generali e transitorie	» 64

Regio Decreto 27 aprile 1913 N. 408 , che approva l'articolato 50-bis del regolamento per l'esecuzione della legge	» 67
---	------

Testo del Regolamento:

TITOLO IV. — Della cessione dei portafogli all'Istituto Nazionale da parte delle imprese private di assicurazioni:	» 69
Art. 50-bis.	» 69

Regio Decreto 27 Aprile 1913, n. 913 , che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni	» 71
--	------

Testo dello Statuto:

TITOLO I — Costituzione, sede e rappresentanza dell'Istituto.	» 73
TITOLO II — Consiglio di Amministrazione.	» 74
TITOLO III — Comitato Permanente.	» 80
TITOLO IV — Direzione Generale.	» 81
TITOLO V — Collegio dei Sindaci	» 83
TITOLO VI — Organi locali dell'Istituto Nazionale	» 85
TITOLO VII — Impiegati amministrativi e tecnici	» 88
TITOLO VIII — Personale produttore	» 91
TITOLO IX — Riserva matematica, riserva di garanzia, altre riserve.	» 92
TITOLO X — Impieghi del patrimonio	» 95
TITOLO XI — Bilanci	» 97
TITOLO XII — Disposizioni generali e transitorie	» 98

Legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni.

(Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1912, n. 96).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

TITOLO I

Dello Istituto Nazionale di Assicurazioni.

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto Nazionale di Assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto Nazionale di Assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che

saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dell'Istituto sarà disciplinato dallo statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto Nazionale di Assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendono, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano. Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge, e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale

di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operarie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto Nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

- a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal Ministro del tesoro;
- b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;
- c) il Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il Direttore generale dell'Istituto Nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di Direttore generale e di Consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il Presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto Reale promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

Art. 7.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio, nominerà su proposta del Consiglio di amministrazione, due consiglieri, i quali, insieme al Presidente e al Direttore generale, costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rinvoca il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Il Direttore generale dell'Istituto Nazionale è nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabilibili o stipendio e le indennità del Direttore generale.

Il Direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il Direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

Lo Statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dall'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto Nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Nessun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie, da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal Presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal Ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto Reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto Nazionale di Assicurazioni sino all'ammontare di 5.000.000 di lire, perchè esso possa provvedere alle spese d'impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiore al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

- a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;
- b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;
- c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico e di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.
- Gli utili netti residui sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

- 1° in titoli del Debito pubblico consolidato del Regno d'Italia;
- 2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- 3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;
- 4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;
- 5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato italiano;
- 6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle Province e dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di pietà, delle Camere di Commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota-parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto Nazionale di Assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto Nazionale di Assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 17.

L'Istituto Nazionale di Assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Art. 18.

I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto Nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati, debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto Nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693) per la inosservanza del segreto d'ufficio.

Art. 19.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

TITOLO II.

Disposizioni relative alle Imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle Associazioni tontinarie.

Art. 20.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno

effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Art. 21.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, cognome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata, saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'art. 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto

all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura, industria e commercio ai necessari accertamenti a spese dell'Impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunziata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel primo comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denuncia, provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conserveranno sempre il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

È vietato in Italia l'esercizio delle Associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un Commissario Regio per ciascuna Associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci, nonché delle quote percentuali loro spettanti.

Il Commissario assume l'amministrazione dell'Associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità, non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'Associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle Associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 23.

È ammesso per i soci delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal Commissario Regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma 2° dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede l'Associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale di Assicurazioni saranno dal Commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto Nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le Associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa Nazio-

nale di Previdenza o presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 26.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa Nazionale di Previdenza.

Art. 27.

Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servì di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando alla impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

Art. 28.

L'Istituto Nazionale di Assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana, accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie, giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta Sezione del Consiglio di Stato, che giudicherà con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione,

agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto Nazionale di Assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 29.

Le compagnie e le imprese che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è data con decreto Reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto Nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- 2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per

le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto Nazionale di Assicurazioni, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto Nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto Nazionale di Assicurazioni, di cui all'articolo 28, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto Nazionale ai termini del presente articolo.

La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

Art. 30.

La cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto Nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale, sarà depurata delle spese d'incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualisiasi la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente.

Art. 31.

L'Istituto Nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

Le somme che l'Istituto Nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

Art. 32.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, sarà emanato entro due mesi e stabilirà la data della entrata in vigore della legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO — FACTA — CALISSANO.

Visto, Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-ARPILE.

Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939, (1) che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli per il tesoro, per le finanze e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge sopraindicata, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO
— FACTA — CALISSANO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-ARPILE.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 4 settembre 1912, registro 84, Atti del Governo f.º 9. — *F. lo: A. MONACHESI.*

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1912, n. 212.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

CAPO I.

Organizzazione dell'Istituto Nazionale.

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni creato con la legge 4 aprile 1912, n. 305, è un Istituto di Stato e come tale deve essere considerato ad ogni legale effetto, salvo le speciali disposizioni o deroghe contenute nella citata legge.

Art. 2.

I funzionari dello Stato, chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, continuano ad essere soggetti, per ciò che riguarda il loro stato giuridico, alle disposizioni della legge propria della categoria a cui appartengono. Quanto però alla giurisdizione disciplinare, quelli fra i detti funzionari che siano soggetti alla legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati, sono equiparati ai direttori generali dell'Amministrazione Centrale.

I consiglieri di amministrazione indicati nella lettera b) dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, non possono occupare uffici di qualunque specie presso imprese di assicurazione o presso altre imprese che abbiano rapporto di affari con l'Istituto Nazionale.

Art. 3.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dal farne parte, saranno sostituiti entro due mesi dalla data della cessazione della loro funzione con Decreto Reale, nelle forme indicate dall'art. 5 della legge.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

- 1° sullo statuto organico dell'Istituto e sulle eventuali modificazioni di esso, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;
- 2° sulla designazione dei Consiglieri che compongono il Comitato permanente;
- 3° sulla istituzione di sedi, uffici e agenzie;
- 4° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri;
- 5° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni, e sulle relative condizioni di tariffe;
- 6° sui regolamenti interni di amministrazione;
- 7° sulla gestione e l'impiego dei fondi;
- 8° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;
- 9° sui bilanci;
- 10° sulle condizioni contrattuali per l'assunzione del personale e sulla retribuzione ad esso dovuta;
- 11° sui provvedimenti concernenti la nomina o la rimozione del personale, e le misure disciplinari che

non siano riservate alla competenza del Comitato permanente o del Direttore Generale;

12° sulle proposte relative alla compartecipazione del personale agli utili netti e al piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda da sottoporsi all'approvazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

13° sulla cessione di portafogli da parte delle Compagnie assicuratrici;

14° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato permanente sono convocati dal Presidente o in mancanza dal vice-presidente. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti. Essi deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio o del Comitato possono essere incaricati impiegati dell'Istituto designati dal Direttore Generale.

Nelle adunanze che il Consiglio ed il Comitato delibereranno di tenere riservate, la redazione dei verbali sarà affidata ad uno dei membri del Consiglio o del Comitato.

I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 6.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto Nazionale; vigila sul funzionamento dei servizi centrali e locali dell'Istituto; riferisce al Consiglio di Amministrazione sugli affari di cui all'art. 8 della legge ed al Comitato permanente sugli affari che sono di competenza del Comitato stesso; ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativamente al personale e alla gestione dell'Istituto con l'obbligo di riferire nella loro prima adunanza al Consiglio di Amministrazione o al Comitato permanente, a seconda delle rispettive competenze; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto, i quali devono essere firmati anche da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Il Direttore Generale è responsabile verso il Governo e verso il Consiglio di Amministrazione, nella sfera delle sue attribuzioni, dell'andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio d'Amministrazione.

L'Ufficio del Direttore Generale è stabile, salvi i casi che possono dar luogo ai provvedimenti di cui all'art. 9, ultimo capoverso, della legge. In caso di responsabilità gli addebiti saranno comunicati per iscritto al Direttore Generale, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 7.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto, sarà data di regola la preferenza al personale addetto alle imprese di assicurazioni che abbiano avanzato istanza

di cessione del portafoglio all'Istituto a norma dell'art. 28 della legge e dell'art. 43 del presente regolamento, salvo il giudizio del Consiglio di Amministrazione sull'idoneità degli aspiranti e purchè sussistano le altre condizioni prescritte dal quarto capoverso dell'art. 10 della legge.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle Poste e dei Telegrafi saranno designate le categorie degli Uffici postali i cui titolari possano essere autorizzati a procurare affari all'Istituto, a norma dell'art. 11 della legge.

I segretari ed impiegati comunali che domandano di essere autorizzati a procurare affari all'Istituto, debbono farne istanza all'Istituto Nazionale.

Lo statuto organico dell'Istituto disciplinerà l'esercizio delle funzioni di produttore per il personale di cui nel presente articolo, nonchè i rapporti del personale stesso con la Sede centrale e con gli organi dell'Istituto.

L'incarico di procurare affari all'Istituto a norma del presente articolo è dato a condizione che non rechi pregiudizio al normale adempimento delle attribuzioni inerenti all'impiego esercitato dai suindicati funzionari.

Art. 9.

Per la costituzione del collegio dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 12 della legge, il Presidente della Corte dei Conti, quello del Consiglio di Stato ed il Ministro del Tesoro designano al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio entro il mese di novembre di ciascun anno e per l'anno successivo, rispettivamente

due funzionari per ciascuna categoria, uno dei quali con le funzioni di sindaco supplente.

Entro il mese di novembre il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio emana il decreto concernente la costituzione del collegio dei sindaci per l'anno successivo.

La carica di sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi consecutivi: tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione.

O ciascun sindaco supplente può sostituire in caso d'impedimento solo il sindaco appartenente alla stessa categoria.

Art. 10.

I sindaci debbono:

1° stabilire, d'accordo col Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, le forme dei bilanci;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Istituto per conoscere le operazioni e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri dell'Istituto, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Istituto;

5° rivedere i bilanci, compilarne le relazioni e presentarli al Ministro di Agricoltura, affinchè siano comunicati al Parlamento a norma dell'art. 12 della legge;

6° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempite dagli amministratori.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze le proposte che credono opportune.

CAPPO II.

Norme relative agli impiegati del patrimonio.

Art. 11.

Gli impiegati della riserva matematica e di ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto sono regolati dall'art. 15 della legge e dalle norme seguenti.

Almeno una metà della riserva matematica deve essere impiegata in titoli del Debito Pubblico convalidato del Regno d'Italia e in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

L'impiego in beni immobili urbani posti nel Regno purchè liberi da ipoteche o da qualsiasi altro onere, non può superare il decimo di tutte le riserve dell'Istituto.

Art. 12.

Entro i limiti e con i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le disponibilità dell'Istituto Nazionale possono essere impiegate in sovvenzioni alle categorie di persone indicate al n. 8 dell'art. 15 della legge, contro garanzia della cessione di una quota-parte degli emolumenti ad essi dovuti colle norme e cautele indicate nelle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 13.

Per tutti gli impiegati e operai non dipendenti dallo Stato le operazioni di sovvenzione che possono essere

compiute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a norma dell'art. 15, n. 8, della legge 4 aprile 1912, n. 305, e dagli Istituti autorizzati in base alle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, dovranno essere garantite, per quanto riguarda il rischio di morte dei sovrventi, con polizze di Assicurazione stipulate con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in relazione al disposto dell'art. 1 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

CAPPO III.

Disposizioni tributarie.

Art. 14.

L'Istituto esegue la ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e assegni fissi da esso corrisposti, e ne versa l'importo direttamente in Tesoreria.

Denunzia inoltre alle Agenzie delle imposte dirette i redditi passivi soggetti a imposta di ricchezza mobile, e gli importi delle provvigioni e degli eventuali compensi corrisposti direttamente ai propri agenti, con l'indicazione approssimativa rispetto alle provvigioni delle spese di carattere normale o straordinario onde si presumono gravate.

Art. 15.

In relazione al disposto del 1° capoverso dell'art. 16 della legge, l'Istituto Nazionale presenterà all'Intendenza di Finanza in Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri

Nella detta denuncia saranno compresi anche i premi riscossi per effetto della cessione dei portafogli di private imprese assicuratrici. Ne saranno invece escluse le quote di premi corrisposte all'Istituto Nazionale in dipendenza della cessione del 40 per cento dei rischi assunti da imprese, giusta gli articoli 29 e 30 della legge; rimanendo le stesse imprese tenute a pagare la tassa sull'intero importo dei relativi premi versati dagli assicurati.

La denuncia, debitamente datata e firmata, sarà prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito dall'Intendenza col visto di approvazione della liquidazione della tassa, già predisposta dall'Istituto sulla stessa denuncia, e secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto verserà direttamente in Tesoreria l'importo della tassa, da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

Art. 16.

Per le anticipazioni fatte dall'Istituto a terzi contro deposito o pegno di titoli a mente dell'art. 15, n. 4, della legge, od anche agli stessi assicurati sulle rispettive polizze di assicurazione, sarà dall'Istituto medesimo compilata e presentata all'Intendenza di Finanza entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno la denuncia delle operazioni relative al decorso semestre solare.

Sulla stessa denuncia sarà predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della legge 7 aprile 1898, n. 116, modificata dall'art. 1° della legge 31 dicembre 1907, n. 804 alleg. C, e la tassa sarà direttamente versata in Tesoreria nei dieci giorni successivi alla

scadenza del termine stabilito per la denuncia, salvo rivalsa verso i sovvenuti.

Art. 17.

Il Collegio dei Sindaci accerta che tutti i premi siano stati regolarmente denunciati agli effetti della tassa speciale sui contratti di assicurazione e che tutte le anticipazioni contro deposito o pegno fatte dall'Istituto siano state parimenti denunciate agli effetti della relativa tassa: e di ciò fa menzione nella relazione annuale da comunicarsi al Parlamento.

CAPO IV.

Franchigia postale e telegrafica.

Art. 18.

La corrispondenza della Sede centrale e degli organi locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con gli uffici pubblici e viceversa, quella della Sede centrale con gli organi locali dell'Istituto e viceversa e quella fra gli organi locali è ammessa a circolare con esenzione da tassa, anche in lettera o piego chiuso.

Tutta la corrispondenza di cui sopra deve riferirsi esclusivamente ad affari che concernono l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e deve portare sull'indirizzo l'indicazione « *Istituto Nazionale delle Assicurazioni — Servizio postale* ».

La distribuzione di stampati di propaganda per le operazioni dell'Istituto Nazionale, anche se a privati, può essere fatta in pieghi aperti con franchigia postale sia dalla Sede centrale, sia dagli organi locali.

Art. 19.

Godono della franchigia telegrafica i telegrammi per affari di ufficio spediti a qualsiasi persona dalla sede centrale e dagli organi locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, secondo le norme che saranno stabilite d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e quello delle Poste e dei Telegrafi.

Detti telegrammi sono, per tutti gli effetti, considerati come telegrammi di Stato in franchigia e ad essi si applicano le disposizioni relative a questi ultimi.

CAPO V.

Riscossione dei premi e pagamento delle somme assicurate da parte degli Uffici postali e di altri pubblici uffici.

Art. 20.

Gli Uffici postali del Regno e delle Colonie Italiane e quelli italiani all'Estero, designati dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio di accordo col Ministero delle Poste e dei Telegrafi a norma dell'art. 11 della legge 4 aprile 1912, n. 305, potranno provvedere alla riscossione dei premi per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nelle ore fissate pel servizio dei vaglia e con le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 21.

Gli assicurati hanno facoltà di dichiarare all'atto della proposta del contratto di assicurazione, se intendono effettuare i pagamenti dei premi a mezzo di un

determinato Ufficio postale. Tale dichiarazione può essere fatta anche successivamente con lettera raccomandata da spediti alla Direzione Generale dell'Istituto, almeno due mesi prima della scadenza del premio.

Pei premi che siano pagati per mezzo degli Uffici postali nel termine stabilito dal seguente art. 24, spetta all'assicurato una riduzione percentuale nella misura che sarà determinata dallo Statuto. Tale riduzione non compete quando sia trascorso inutilmente dalla scadenza del premio il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e il pagamento del premio debba effettuarsi quindi presso il competente Ufficio dell'Istituto Nazionale.

Art. 22.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimette all'Ufficio postale competente, pel tramite degli organi dell'Istituto stesso, le quietanze dei premi da incassare emesse dalla Direzione Generale, colla data d'incasso in bianco, accompagnate da elenco di spedizione compilato su apposito modulo.

Art. 23.

La consegna dei pieghi per parte degli Uffici postali di arrivo a quelli di cassa o dei vaglia e l'apertura e verificaazione del contenuto dei pieghi, devono essere fatti con le stesse norme stabilite per i pieghi contenenti titoli da riscuotere per conto di terzi.

Se l'Ufficio che riceve il piego constata che in questo manchi l'elenco delle quietanze, lo compierà d'ufficio in doppio esemplare e ne rimetterà un esemplare all'Ufficio mittente dell'Istituto con le indicazioni ne-

cessarie per identificare il piego e con l'invito a dare il benestare per l'elenco rimessogli.

Così pure se manchino alcune delle quietanze indicate nell'elenco, l'Ufficio destinatario deve darne immediatamente avviso, con lettera raccomandata al mittente con le indicazioni relative alle quietanze mancanti desunte dall'elenco e annoterà in questo, di fronte a quelle indicazioni, la data della lettera raccomandata contenente l'avviso.

Art. 24.

L'Ufficio Postale provvede ad inscrivere le quietanze pervenute, ad una ad una, in un apposito registro per ordine cronologico di scadenza, con le stesse norme stabilite per l'iscrizione dei titoli da riscuotere per conto di terzi.

All'atto della riscossione la quietanza deve essere completata con la indicazione della data e vi deve essere apposto il bollo dell'Ufficio.

Appena riscosse le somme iscritte in uno stesso elenco, e in ogni caso quando per tutte le dette somme sia trascorso il termine utile assegnato, l'Ufficio Postale rimette all'Ufficio mittente dell'Istituto, mediante vaglia, la somma riscossa, e restituisce in piego raccomandato le quietanze relative alle somme non riscosse e l'elenco completato per ogni parità con le indicazioni richieste nell'elenco stesso.

Art. 25.

Gli Uffici Postali possono essere incaricati del pagamento delle somme assicurate o per qualsiasi titolo dovute dall'Istituto Nazionale agli assicurati, con le

norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Art. 26.

Per gli impiegati salariati e pensionati dello Stato, il pagamento dei premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto Nazionale, può effettuarsi in base a delegazione di pagamento mediante ritenuta e versamento all'Istituto Nazionale eseguiti a cura delle Amministrazioni da cui gli impiegati stessi percepiscono lo stipendio, salario o le pensioni.

Tale ritenuta potrà farsi nel caso soltanto, in cui l'impiegato, il salariato o il pensionato non abbia consentito la cessione del quinto dei suoi emolumenti ai termini delle leggi 30 giugno 1908 n. 335, e 13 luglio 1910 n. 444, ed esclusivamente entro i limiti del quinto stesso.

Per gli impiegati e salariati la ritenuta stessa cesserà di avere effetto, qualora essi si avvalgano della facoltà consentita dalle citate leggi per la cessione del quinto dello stipendio o del salario.

Per i premi che siano pagati nel modo anzidetto l'Istituto Nazionale concede la riduzione di cui all'articolo 21.

TITOLO II.
Vigilanza governativa.

CAPO I.

Vigilanza sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 27.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio deve:

1° verificare se la riserva matematica dell'Istituto Nazionale sia stata calcolata secondo le norme all'uopo determinate nello Statuto e controllare le ipotesi statistiche e finanziarie sulle quali si fondano i calcoli della riserva matematica;

2° accertare se le attività patrimoniali dell'Istituto corrispondono alla riserva matematica e se questa e gli altri fondi dell'Istituto siano impiegati nei modi stabiliti nell'art. 15 della legge.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni dello Statuto, riguardanti i limiti e le modalità per le assunzioni di impiegati amministrativi e tecnici, ed in generale sull'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto.

Art. 28.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per gli scopi di cui nell'articolo precedente e semprechè lo ritenga opportuno, può fare eseguire ispezioni presso la Sede centrale dell'Istituto. Normalmente dovrà essere eseguita un'ispezione ordinaria almeno ogni tre anni.

Art. 29.

Il bilancio annuale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni deve essere presentato al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio entro quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione insieme alla relazione del Consiglio e dei Sindaci.

Dovranno essere altresì comunicate dall'Istituto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio tutte quelle notizie che il Ministero stesso ritenesse di dover richiedere.

CAPO II.

Vigilanza sulle imprese private
di assicurazione sulla vita.

Art. 30.

Le imprese di assicurazione sulla vita, le quali continueranno a gestire i propri portafogli o saranno autorizzate a continuare le loro operazioni a norma dell'art. 29 della legge, dovranno comunicare ogni anno al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, oltre i documenti e i dati prescritti dall'art. 27 della legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Dal bilancio stesso dovrà risultare quali sono le attività costituenti la riserva matematica.

Art. 31.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di ordinare ispezioni per accertare che le

disposizioni della legge e del presente regolamento siano osservate.

In particolare il Ministero predetto potrà accertare:

1° se il calcolo della riserva matematica sia esattamente compiuto;

2° se esistano le attività corrispondenti alla riserva matematica.

Agli effetti del presente articolo le Imprese di assicurazione sulla vita dovranno mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri e documenti che fossero da essi richiesti.

Art. 32.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, qualora accerti che le attività destinate a coprire le riserve matematiche sono insufficienti, e che i risultati dell'esperienza non corrispondono alle ipotesi assunte nel calcolo della riserva matematica, contesterà all'Impresa le differenze rilevate e la inviterà a reintegrarle entro un congruo termine, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, il Ministero denuncierà l'Impresa all'autorità giudiziaria.

Art. 33.

Per i titoli del Debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, da vincolare a norma dell'art. 29, n. 2, della legge 4 aprile 1912, n. 305, l'annotazione di vincolo deve essere fatta a favore esclusivo degli assicurati, dai premi dei quali i titoli stessi provengono e con espresso riferimento al citato articolo.

Per i modi ed i termini dei vincoli e dei graduati svincolamenti si applicano le disposizioni degli articoli

55 a 60 del Regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio in armonia alle disposizioni dell'articolo 34 del presente regolamento.

Art. 34.

Le imprese di assicurazione dovranno entro il mese successivo a ciascun trimestre presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'elenco nominativo delle polizze estinte per qualsiasi causa nel trimestre precedente.

Per ciascuna polizza compresa nell'elenco, oltre le notizie di cui nell'art. 35 del presente regolamento, dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

1° della causa dell'estinzione della polizza;

2° delle quote di premio depositate per ciascuna polizza agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio o dell'art. 29, n. 2 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

3° dei trimestri nei quali hanno avuto luogo i depositi delle quote di premio di cui al n. 2.

Dovranno inoltre essere trasmessi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i documenti giustificativi dell'avvenuta liberazione degli obblighi da parte dell'Impresa assicuratrice.

Le imprese autorizzate a continuare le operazioni a norma dell'art. 29 della legge dovranno inviare un separato elenco per le polizze assunte dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, disposte, qualora lo creda, le opportune verifiche, può consentire alle singole imprese di dedurre dalle somme da impiegare ogni trimestre il totale dei depositi fatti per le polizze estinte nel trimestre precedente, in base ai documenti indicati nel presente articolo.

TITOLO III.

Denunce dei contratti in corso
all'entrata in vigore della legge.

Art. 35.

Le imprese nazionali ed estere che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, oltre i repertori originali delle polizze, di cui all'art. 21 della legge, devono presentare all'Ufficio del registro del luogo o del distretto in cui hanno la sede o stabilimento principale nel Regno, o contemporaneamente, o anche successivamente, ma non oltre i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, apposita denuncia contenente l'elenco dei detti contratti tuttora in vigore con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza:

- a) numero o numeri d'ordine;
- b) data dell'emissione;
- c) nome, cognome e domicilio del contraente, dell'assicurato e beneficiario;
- d) natura del contratto di assicurazione o tipo di polizza;
- e) ammontare della somma assicurata.

Tale denuncia sarà datata e sottoscritta dal legale rappresentante della impresa assicuratrice.

Il Ricevitore del Registro all'atto della presentazione degli originali repertori e delle denunce, ne farà annotazione a data corrente sul registro di cui all'articolo 47 del Regolamento 26 gennaio 1896, n. 69, ed in mancanza di questo registro, sull'altro destinato

alla registrazione degli atti pubblici (mod. 1°) indicando:

- a) la data di presentazione dei documenti;
- b) l'impresa assicuratrice;
- c) il cognome, nome, qualità e residenza del denunziante e dell'esibitore;
- d) gli estremi contenuti nel repertorio e nella denuncia relativi all'ultima polizza inscritta.

Di ciascuno di tali repertori e denunce l'Ufficio del Registro rilascerà regolare ricevuta.

Il Ricevitore restituirà a chi di ragione, contro consegna di questa ricevuta, gli originali repertori non oltre il decimo giorno dell'avvenuta loro presentazione, dopo avere apposto subito appresso la scrittura dell'ultima polizza la seguente dichiarazione:

« Vidimato e chiuso il presente repertorio di seguito alla ultima polizza ivi iscritta col n° emessa li in confronto dell'assicurato « sig. per la somma di L. ».

(Data e firma del Ricevitore con l'apposizione del bollo « *calendario* »).

La denuncia poi col contestuale elenco, parimenti chiuso e vidimato come sopra, sarà trattenuta dall'Ufficio di Registro per gli effetti di che in appresso.

Art. 36.

A decorrere dal termine indicato nel precedente articolo e per altri 90 giorni successivi, i contraenti e gli assicurati saranno ammessi senza spesa o tassa veruna a prendere visione delle denunce delle imprese assicuratrici, presso l'Ufficio del Registro ove esse denunce trovansi depositate, beninteso per la sola parte

che concerne le indicazioni riflettenti le rispettive polizze.

Il Ricevitore previa esibizione della polizza originale da parte dell'interessato, o della quietanza dell'ultima rata di premio, assisterà alla visione o vi farà assistere un impiegato addetto al suo Ufficio.

Qualora in seguito a tali verificazioni siano rilevate nelle denunce degli assicuratori omissioni di polizze od insufficienti ed erronee indicazioni nei rapporti delle medesime, il Ricevitore avvertirà gli assicurati della facoltà che essi hanno di fare le denunce complementari nel termine dianzi accennato, ed al Patto della loro presentazione le registrerà e ne rilascerà ricevuta come per le denunce delle imprese assicuratrici.

Queste denunce complementari saranno allegare a quelle rispettive delle imprese assicuratrici.

Art. 37.

I contraenti ed assicurati che risiedessero in luogo diverso da quello ove trovansi l'Ufficio del Registro competente a ricevere le denunce delle imprese, potranno entro il termine predetto richiedere all'Ufficio del Registro di loro residenza, che sia eseguita d'ufficio la verifica della denuncia fatta dalle imprese nei riguardi della assicurazione che li concerne.

All'uopo essi dovranno presentare apposita domanda in carta libera, datata e firmata, contenente gli estremi della loro polizza indicati alle lettere *a, b, c, d, e*, del primo comma dell'art. 35, nonchè il preciso indirizzo della loro abitazione.

Il Ricevitore che ha ricevuto la domanda, vi apporrà la data della presentazione col timbro d'Ufficio, e ne rilascerà ricevuta. Indi trasmetterà subito la domanda al competente Ufficio del Registro, il quale eseguirà la verifica al più presto possibile, e dopo spedirà apposita dichiarazione circa i risultati di essa all'Ufficio mittente, che a sua volta ne curerà il recapito al richiedente.

Art. 38.

In ogni evenienza la domanda come sopra temporaneamente presentata dall'assicurato terrà luogo, ove d'uopo, della denuncia complementare.

Il Ricevitore allegnerà le domande predette alle relative denunce degli assicuratori, dopo aver fatto espressamente constare su di esse domande della loro concordanza colle denunce oppure delle rilevate omissioni o differenze.

Nessuna spesa potrà essere posta a carico dei richiedenti la verifica d'Ufficio.

Decorsi i precitati termini stabiliti per la denuncia delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici come da parte degli assicurati o contraenti, l'Ufficio del Registro rimetterà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni tutte le denunce ricevute unitamente alle domande degli assicurati relative alle verifiche d'ufficio.

Art. 39.

Gli assicurati che risiedono all'estero potranno fare le denunce, di cui negli articoli precedenti, per mezzo degli agenti consolari.

Art. 40.

A norma del secondo capoverso dell'art. 21 della legge, la misura della somma assicurata con ciascun contratto denunciato secondo lo stesso articolo, non può essere aumentata. È fatta eccezione solo per il caso delle polizze nelle quali sia consentito all'assicurato di devolvere gli utili maturati a costituire premi unici per aumentare la somma assicurata con la polizza originaria dalla quale gli utili stessi derivano.

Art. 41.

La pena pecuniaria nella somma fissa di lire cinquemila, comminata dall'art. 21, terzo capoverso, della legge sarà applicata alle imprese assicuratrici le quali non avranno presentato i repertori originali e le denunce contenenti l'elenco delle polizze in vigore, nel termine dalla legge prescritto.

Tale pena pecuniaria sarà in seguito ad apposita disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio accertata e riscossa dall'Ufficio del Registro del luogo, ove risiede l'impresa assicuratrice inadempiente, nei modi e nelle forme stabilite per la riscossione delle tasse di registro e l'intero suo importo andrà a profitto dell'Esercizio dello Stato.

La pena dell'ammonda stabilita ai sensi dell'art. 24 del Codice penale, dal quarto capoverso del detto articolo 21 della legge, con un minimo però di lire cento, sarà dovuta dalle imprese assicuratrici, le quali, pur essendosi prestate all'obbligo della tempistica presentazione del repertorio originale e della denuncia, abbiano omissa di dichiarare singole polizze od abbiano

incompiutamente fornite le indicazioni prescritte in rapporto a ciascuna polizza.

Questa ammonda è dovuta per ogni polizza omissa o denunciata in modo incompleto od inesatto ed in ispecie per valore insufficiente, ed alla sua applicazione si farà luogo secondo le disposizioni del Codice di procedura penale ad istanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 42.

Nel caso di omissa denuncia sia da parte dell'impresa assicuratrice sia da parte dell'assicurato, quest'ha il diritto, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 21 della legge, di ripetere dall'impresa assicuratrice il rimborso dei premi pagati insieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale e fino all'atto del rimborso.

È consentito all'assicurato di versare le dette somme all'Istituto Nazionale affinché sia mantenuto in vigore il proprio contratto di assicurazione, con facoltà però nell'Istituto, qualora si tratti di assicurazioni per il caso di morte, di accettare il rischio solo in seguito a visita medica dell'assicurato.

TITOLO IV.

Della cessione dei portafogli all'Istituto Nazionale da parte delle imprese private di assicurazione.

Art. 43.

Le imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana che intendono di cedere il proprio portafoglio all'Istituto Nazionale a norma

dell'art. 28 della legge, debbono presentarne domanda all'Istituto Nazionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Reale contenente le norme per il calcolo delle riserve matematiche, di cui al 2° capoverso dell'art. 28 della legge.

Per le Imprese che in termine avessero fatto domanda per essere autorizzate a continuare le loro operazioni, e la cui domanda fosse stata respinta, il termine di giorni sessanta per la richiesta di cessione decorre dal giorno in cui è loro comunicato il provvedimento che respinge la domanda di autorizzazione.

La cessione deve essere fatta per tutti i contratti in vigore al 31 dicembre 1911: a tal uopo l'Impresa cedente presenterà copia della denuncia depositata presso il Ricevitore del Registro ai sensi dell'art. 21 della legge e presenterà la quietanza e altri documenti giustificativi per le polizze eventualmente estinte o maturate dopo il 31 dicembre 1911.

È in facoltà dell'Istituto Nazionale di assumere anche i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1911 dalle Imprese cedenti il portafoglio.

Art. 44.

Sulla domanda delle Imprese nazionali od estere di assicurazione per la cessione dei loro portafogli all'Istituto Nazionale di Assicurazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge, delibera il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La deliberazione è comunicata all'Impresa richiedente.

Art. 45.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione del Consiglio, da comunicarsi all'Impresa richiedente, deve contenere le ragioni di fatto o di diritto, per le quali la domanda venne respinta.

Art. 46.

Il termine per ricorrere alla Sezione V^a del Consiglio di Stato, decorre dal giorno in cui la deliberazione fu notificata per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, o dal giorno in cui l'Impresa interessata abbia dichiarato di averne avuto comunicazione in forma amministrativa.

Per le Imprese estere, la notificazione o comunicazione si fa nel luogo in cui esse hanno la loro sede o rappresentanza nel Regno.

Art. 47.

Per il procedimento innanzi alla V^a Sezione si applicano le norme stabilite dal regolamento di procedura innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con R. Decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 48.

Se per la risoluzione della controversia occorra l'esame dei libri della Impresa richiedente, la V^a Sezione del Consiglio di Stato, oltre a poterne ordinare l'esibizione nella parte relativa al punto controverso, può disporre la comunicazione integrale dei libri stessi, ai sensi dell'art. 27 del Codice di Commercio.

La comunicazione ha luogo mediante deposito nella segreteria della V^a Sezione o in quel modo che sarà concordato dalle parti.

Art. 49.

Le disposizioni sull'impiego delle riserve matematiche non impediscono all'Istituto Nazionale di accettare il trasferimento di beni di diversa natura nelle cessioni di portafoglio considerate dall'art. 28 della legge, a concorrenza delle riserve matematiche proprie dei portafogli ceduti calcolate fino alla data della cessione.

Art. 50.

In conseguenza della cessione dei portafogli da parte di Imprese nazionali o straniere all'Istituto Nazionale, questo rimane sostituito alle Imprese cedenti in tutti i rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni trasformerà le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi, cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto Nazionale.

TITOLO V.

**Dell'autorizzazione a Imprese private
a continuare le operazioni.**

Art. 51.

Le Imprese assicuratrici che intendano, a norma dell'art. 29 della legge, di essere autorizzate a continuare le operazioni di assicurazione sulla durata della

vita umana, debbono presentare domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Insieme alla domanda, le Imprese assicuratrici dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un esemplare per ciascun tipo di contratto di assicurazione che esse intendono di assumere nel Regno e le corrispondenti tariffe di premio, per l'approvazione di cui al n. 3 dell'art. 29 sopra citato.

Art. 52.

Le Imprese autorizzate a continuare le operazioni di assicurazioni sulla vita nel Regno, debbono entro trenta giorni dalla data del decreto di autorizzazione, comunicare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un esemplare per ciascun tipo di contratto e le corrispondenti tariffe approvate dal Ministero di Agricoltura.

Agli effetti poi della cessione di quota-parte del rischio assunto a norma del n. 1 dell'art. 29 della legge, e nel termine massimo di trenta giorni dalla data di perfezionamento di ciascun contratto, debbono rimettere all'Istituto Nazionale l'originale della polizza accompagnata da copia della quietanza del premio pagato dall'assicurato, della quietanza della provvigione di acquisizione corrisposta all'agente, della proposta di assicurazione, del rapporto medico e di ogni altro documento in possesso dell'Impresa, che possa influire sulla valutazione del rischio.

Qualora la polizza contenga garanzia di rischi speciali, non compresi nelle condizioni generali di polizza,

è fatto obbligo all'Impresa di allegare alla polizza un rapporto del Direttore che attesti della corrispondenza fra i dati forniti dall'esperienza e gli eventuali sopra-premi.

Art. 53.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovrà entro cinque giorni dalla data di arrivo (esclusi i giorni festivi) della comunicazione di cui nel precedente articolo, restituire all'Impresa cedente la polizza originale con la dichiarazione apposta sulla polizza stessa di accettazione della cessione del rischio nella misura indicata dal n. 1 dell'art. 29 della legge.

Nel caso di rifiuto di accettazione del rischio, l'Istituto Nazionale deve apporre sulla polizza la dichiarazione che il rischio rimane a totale carico dell'Impresa assicuratrice. In ogni caso la polizza originaria dovrà essere trasmessa dall'Impresa cedente all'assicurato entro un mese dal giorno in cui essa l'avrà ricevuta di ritorno dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

All'atto di perfezionamento del contratto di assicurazione per parte dell'assicurato l'Impresa assicuratrice rilascerà all'assicurato un duplicato della polizza, da sostituirsi nel termine sopra indicato con la polizza originaria munita della dichiarazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Dal giorno di perfezionamento del contratto fino alla data di accettazione del rischio per parte dell'Istituto Nazionale, risultante dalla dichiarazione apposta sulla polizza come sopra indicata, il rischio assunto rimane a completo carico dell'Impresa assicuratrice. Qualora il contratto di assicurazione stipulato dalla

Impresa cedente contenga garanzia di rischi all'infuori di quelli derivanti dalla durata della vita umana, è in facoltà dell'Istituto Nazionale di accettare solo la quota di rischio dipendente dalla durata della vita umana. Siffatta limitata accettazione deve risultare da esplicita dichiarazione apposta dall'Istituto Nazionale alla polizza originaria rilasciata dalla Impresa.

Art. 54.

Le imprese che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo precedente all'Istituto Nazionale i contratti stipulati nel Regno ovvero che li denunziassero in modo incompiuto, anche per difformità fra le condizioni della polizza trasmessa all'Istituto e quelle della polizza rilasciata all'assicurato, saranno denunziate dall'Istituto Nazionale all'Autorità giudiziaria, per l'applicazione delle multe di cui nell'art. 4 della legge.

Le multe saranno erogate nelle forme e misure prescritte dallo stesso articolo 4.

Art. 55.

L'Impresa cedente è obbligata al pagamento dei premi all'Istituto Nazionale entro dieci giorni dalla riscossione.

Trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine massimo di mora indicato nelle condizioni di polizza, l'Istituto Nazionale riterrà senz'altro sospeso l'obbligo derivantegli dal rischio accettato in cessione.

Ciascuna Impresa autorizzata ai termini dell'art. 29 della legge, deve tenere presso la sede centrale un libro cronologico d'incasso dei premi con l'indicazione

del numero di polizza e del nome e cognome dell'assicurato. Tale libro di premi, assieme ai libri obbligatori per legge, deve essere tenuto a disposizione del personale dell'Istituto Nazionale. Qualora dai libri suindicati risultino incassi compiuti dall'Impresa e non versati entro i dieci giorni successivi all'Istituto Nazionale, potrà essere promossa la revoca dell'autorizzazione salvo ogni altra conseguenza di legge.

La sospensione dell'obbligo dell'Istituto Nazionale prevista nel 1° capoverso del presente articolo non limita in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto dall'Impresa verso l'assicurato.

Art. 56.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni parteciperà, in proporzione degli obblighi assunti, nelle riduzioni, liberazioni e riscatti ai quali i rischi da esso accettati potessero andare soggetti. Nel caso di riscatto, l'Istituto verserà all'Impresa cedente il pro-rata in proporzione della somma assicurata contro presentazione da parte dell'Impresa cedente della quietanza rilasciata dall'assicurato.

Per i riscatti di polizza effettuati d'ufficio, l'Istituto Nazionale verserà la quota che deve per riscatto soltanto in seguito ad accettazione da parte dell'assicurato della liquidazione relativa e contro presentazione della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 57.

Nel caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento dei premi o per altra condizione contenuta nella polizza, l'Impresa cedente

deve darne avviso all'Istituto Nazionale, all'atto della dichiarazione della sospensione, come all'atto della rimessa in vigore, a norma delle condizioni di polizza, entro 5 giorni dalla data della dichiarazione di sospensione o della rimessa in vigore.

Nel caso in cui per la rimessa in vigore della polizza sia richiesta la visita medica, la comunicazione concernente la riattivazione della polizza dovrà essere accompagnata dalla polizza originaria, da rapporto medico e da tutti gli altri documenti raccolti all'uopo dall'Impresa.

L'Istituto Nazionale può sempre rifiutare la riattivazione del rischio già assunto, ed il rifiuto deve risultare da dichiarazione apposta sulla polizza nella forma prevista nell'art. 53.

Nel caso di consenso da parte dell'Istituto Nazionale per la rimessa in vigore del contratto di assicurazione, l'Istituto Nazionale parteciperà pro-rata di premio agli interessi di mora e premi supplementari corrisposti dall'assicurato all'Impresa assicuratrice.

Nel caso di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale di rimessa in vigore del rischio già assunto, l'impegno dell'Istituto verso l'Impresa cedente rimane limitato esclusivamente al valore del contratto alla data in cui venne dichiarata la sospensione.

L'Impresa cedente rimane per altro sempre responsabile verso l'assicurato del valore integrale del contratto.

Art. 58.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimborserà all'Impresa cedente la quota parte di capitale assicurato in caso di sinistro oppure di maturazione della

polizza o delle somme assicurate in caso di vita, contro presentazione dei documenti giustificativi per la identificazione dei beneficiari e della regolare quietanza da parte di essi.

Art. 59.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimborserà alle Imprese cedenti, in proporzione del rischio assunto, la quota parte delle spese di acquisizione effettivamente sopportate dalle Imprese assicuratrici, in misura non superiore al 70 % del premio del primo anno od alle equivalenti percentuali sul capitale assicurato.

L'Istituto rimborserà inoltre, nella proporzione del rischio assunto, le spese d'incasso effettivamente sopportate dalle Imprese assicuratrici, nei premi successivi al primo anno ed in misura non mai superiore al 5 % del premio annuale.

Art. 60.

Le Imprese assicuratrici nazionali ed estere che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 29 della legge dovranno nelle loro operazioni attenersi alle tariffe approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esclusa qualsiasi riduzione sotto qualsivoglia forma anche di abbuono di provvigioni, di tasse e di spese.

Per l'inosservanza del presente divieto il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà promuovere la revoca del Regio Decreto di autorizzazione. Qualunque però sia il premio risultante dalla polizza di assicurazione, l'Impresa è sempre obbligata di corrispondere, e per il premio del primo anno, e per i

successivi premi, la quota di premio corrispondente al rischio ceduto all'Istituto nella misura indicata dalle tariffe approvate dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

TITOLO VI.

Liquidazione delle Associazioni
o Imprese tontinarie o di ripartizione.

Art. 61.

I Commissari Regi, di cui all'art. 22 della legge, entro novanta giorni dalla data del decreto di nomina, procederanno:

a) alla determinazione della percentuale di patrimonio spettante ad ogni quota sociale in relazione alla data di sottoscrizione, tenuto conto dell'ammontare dei versamenti fatti aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del rendimento medio annuo degli investimenti, e delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalla decadenza verificatesi in ciascuno degli anni durante i quali il possessore della quota è stato associato;

b) all'accertamento della situazione patrimoniale dell'Associazione o Impresa, e per le Associazioni o Imprese estere all'accertamento della parte di patrimonio spettante agli associati italiani;

c) alla determinazione delle percentuali di patrimonio spettanti a ciascuna quota in relazione agli accertamenti di cui alla precedente lettera b.

Art. 62.

I Commissari presenteranno il piano di riparto contenente gli accertamenti e le determinazioni di cui nell'articolo precedente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio insieme con una relazione illustrativa.

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, i commissari delle Associazioni estere procederanno alle ulteriori operazioni di liquidazione con le norme indicate nel Codice di commercio; i commissari delle Associazioni nazionali invece pubblicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli Annunzi ufficiali della Provincia nella quale ha sede ciascuna associazione, il piano di riparto con avviso agli associati che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 23 della legge, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 63.

Trascorso il termine per la presentazione della domanda di recesso, il commissario di ciascuna Associazione nazionale con l'assistenza di un delegato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e di un delegato della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai procederà al riparto degli associati nei tre gruppi seguenti:

1° associati che hanno presentato domanda di recesso;

2° associati che hanno chiesto di essere iscritti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o che devono esservi iscritti di diritto;

3° associati operai che hanno diritto di essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Il commissario procederà poi al reparto del patrimonio della Associazione in tre parti corrispondenti al complesso delle quote spettanti agli associati di ciascuno dei gruppi predetti.

La quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dal commissario coi poteri dei liquidatori delle Società di Commercio.

Art. 64.

Per gli associati recedenti delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali, il commissario verserà presso un Istituto di eredito o risparmio che sarà designato nel decreto di nomina, in altrettanti libretti fruttiferi di deposito a risparmio al portatore, man mano che si renderanno liquide, le attività della parte di patrimonio assegnata agli stessi associati recedenti in base al piano di riparto approvato.

Il diritto di ciascun socio recedente non sarà esigibile che a liquidazione compiuta; saranno però esigibili gli interessi maturati. Se la liquidazione non sarà compiuta nel termine di tre anni, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà autorizzare il pagamento di tutte o parte delle somme iscritte in ciascun libretto.

Art. 65.

Le obbligazioni verso terzi, assunte dalle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione nazionali e legalmente sussistenti, saranno ripartite in quote proporzionali alle quote di patrimonio assegnato in

corrispondenza dei tre gruppi di associati. Spetta rispettivamente al commissario, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed alla Cassa Nazionale di Previdenza di provvedere al servizio relativo.

Art. 66.

Le competenze spettanti ai commissari sono pagate sui fondi dell'Associazione o Impresa nella misura che sarà determinata nel R. Decreto di nomina di ciascun commissario.

Art. 67.

Per gli associati delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto potrà fissare condizioni speciali di tariffa a norma dell'art. 4, n. 5, del presente regolamento. Le tariffe sopraindicate saranno mantenute, salvo le cautele che il Consiglio di Amministrazione intenderà di stabilire, anche quando gli associati volessero versare premi superiori ai contributi ai quali erano obbligati presso le Associazioni predette.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 68.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sono considerate quali Casse di previdenza quelle costituite nel seno di Società di mutuo soccorso e le stesse Società di mutuo soccorso che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare capitali o rendite

su basi tecniche determinate, e che si trovino riconosciute per decreto Reale all'entrata in vigore della legge.

Alle istituzioni predette non è consentito di ammettere la misura dei capitali o delle rendite vitalizie assicurate oltre i limiti stabiliti negli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della legge, nè di assumere nuove forme di assicurazione.

Art. 69.

Le Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle L. 1000 o una rendita non superiore alle L. 400 annue dovranno presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i rispettivi statuti in doppio esemplare. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, accertato che la Società richiedente risponda ai requisiti di cui nell'art. 3, n. 3, della legge, apporrà il proprio visto su una copia dello Statuto e lo restituirà alla Società interessata, tratteneudo l'altra copia. Per gli accertamenti predetti le Società dovranno inviare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio tutti quei documenti che esso ritenga necessari di domandare.

Le Società di mutuo soccorso le quali, alla data di entrata in vigore della legge, assicurino capitali o rendite in misura superiore ai limiti stabiliti nel n. 3 dell'art. 3 della legge, potranno continuare in queste forme di assicurazione, a condizione che per l'ecceденza oltre i detti limiti stipolino contratti di assicurazione individuali pei singoli soci con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Le Società di mutuo soccorso che proponendosi fra i propri scopi quello di assicurare capitali o rendite non si uniformino alle precedenti disposizioni sono soggette alle disposizioni dell'art. 4 della legge.

Art. 70.

Pei contratti vitalizi costituenti atti di commercio rispetto all'assicuratore ai sensi dell'art. 6 del Cod. di Commercio e come tali soggetti alla sanzione di assoluta nullità comminata dall'art. 4 della legge 4 aprile 1912, n. 305, la multa stabilita dal primo capoverso dello stesso articolo è commisurata al valore capitale della rendita vitalizia, in base alle tariffe dell'Istituto Nazionale.

Art. 71.

Nei rapporti dell'Istituto Nazionale l'applicazione dei tributi generali e speciali è regolata, oltre che dalla legge 4 aprile 1912, n. 305, dalle leggi tributarie, in quanto queste siano applicabili.

Art. 72.

La data di cui nell'art. 32 della legge è fissata al 1° gennaio 1913; e dallo stesso giorno l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni inizierà le operazioni di assicurazione.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

NITTI.

Regio Decreto 27 aprile 1913, n. 408 (1), che approva l'articolo 50-bis del Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con Nostro decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912, n. 939, è aggiunto il seguente:

Art. 50-bis.

La stipulazione dei contratti relativi alla cessione dei portafogli delle imprese nazionali ed estere di as-

sicurazione a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è portata a legale conoscenza degli interessati mediante inserzione di un avviso che ne dia notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali di ogni prefettura, a cura dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: PINOCCHIO-ARILE.

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 maggio 1913, n. 113.

REGOLAMENTO

(*Omissis*).

TITOLO IV.

Della cessione dei portafogli all'Istituto Nazionale da parte delle imprese private di assicurazione.

(*Omissis*).

Art. 50-bis.

La stipulazione dei contratti relativi alla cessione dei portafogli delle imprese nazionali ed estere di assicurazione a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è portata a legale conoscenza degli interessati mediante inserzione di un avviso che ne dia notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali di ogni prefettura, a cura dell'Istituto.

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto organico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, composto di « cinquantanove » articoli, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO.

Visto, Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-AVELLE.

STATUTO

TITOLO I.

Costituzione, sede e rappresentanza dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato, con sede in Roma, regolato dalla legge 4 aprile 1912 n. 305, dal regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912 n. 939 e dal presente statuto.

Esso esercita in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme; salva l'autorizzazione che potrà essere concessa alle private imprese che esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla vita al 31 dicembre 1911.

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che la esercita nei modi stabiliti dal citato regolamento 5 agosto 1912 n. 939.

Art. 2.

L'Istituto è legalmente rappresentato dal Direttore Generale ai termini degli articoli 9 della legge e 6 del regolamento.

Esercita le sue operazioni per mezzo della Direzione Generale e di organi locali propri ed ha facoltà di valersi, per la raccolta degli affari, dei titolari degli uffici postali designati dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi, dei notai e dei segretari ed altri impiegati comunali.

Art. 3.

Sono organi centrali dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato permanente;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

TITOLO II.

Consiglio di Amministrazione.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri, nominati con Decreto Reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge; e fra essi sono, collo stesso Reale Decreto, designati il Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 5.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza, che è membro di diritto, durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina e possono essere con Decreto Reale confermati per successivi quadrienni.

Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni tutti i membri del Consiglio, anche quelli che, per qualsiasi causa, fossero stati nominati nel corso del quadriennio.

Art. 6.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che appartengono alle categorie a) e b) dell'art. 5 della legge sono retribuiti nella misura e nel modo stabiliti dal Decreto Reale di cui all'art. 6 della legge stessa.

Nessuno dei componenti il Consiglio può percepire retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che abbia prestato, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio dell'Istituto; fatta eccezione delle indennità spettanti per eventuali missioni

Art. 7.

Le volontarie dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto prima che siano accettate con Decreto Reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il non intervento a tre adunanze consecutive, senza

giustificazione ammessa dal Presidente, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi con Decreto Reale su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il Presidente provoca dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio la nomina del nuovo Consigliere, che deve essere decretata nel termine stabilito dall'art. 3 del regolamento.

Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente o del Vice Presidente si aduna in via ordinaria quattro volte il mese.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio interviene con voto consultivo il Direttore Generale dell'Istituto o il Vice Direttore Generale nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Consigliere più anziano, e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 10.

Per deliberazione del Consiglio la compilazione dei verbali può essere affidata ad uno dei suoi membri. Può anche essere affidata ad impiegati dell'Istituto designati dal Direttore Generale; ma nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate i verbali debbono sempre essere compilati da uno dei Consiglieri.

I verbali sono firmati, oltre che dall'estensore, dal Presidente e dal Direttore Generale, che ne rimane depositario.

A cura del Direttore Generale sono comunicate entro dieci giorni al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio tutte le deliberazioni del Consiglio che non riflettano accettazione o rifiuto di determinati rischi.

Art. 11.

Gli intervenuti alle adunanze del Consiglio possono sempre far prendere atto nei verbali delle ragioni dei loro voti.

I componenti del Consiglio non hanno voto negli affari dell'Istituto in cui possano essere interessati personalmente o in conseguenza di rapporti che abbiano con altre aziende.

Art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

1° sulle eventuali modificazioni dello Statuto, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

2° sulla designazione dei due Consiglieri che devono far parte del Comitato permanente;

3° sulla istituzione di sedi e agenzie;

4° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui tipi di polizze, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri;

5° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni, e sulle relative condizioni di tariffe;

6° sui regolamenti interni di amministrazione e sulle istruzioni e norme generali dei vari servizi;

7° sulle norme generali riguardanti l'amministrazione delle attività dell'Istituto e sugli impieghi di fondi;

8° sulla costituzione della riserva matematica, della riserva ordinaria, della riserva di garanzia e delle altre speciali riserve che occorra di istituire;

9° sullo stato di previsione delle spese di ciascun esercizio;

10° sui bilanci e sul conto dei profitti e delle spese e perdite, da compilarli non più tardi del mese di aprile di ciascun anno per l'esercizio precedente;

11° sulla formazione dei bilanci tecnici;

12° sulle norme generali che devono regolare la assunzione degli impiegati amministrativi e tecnici e sulle relative retribuzioni;

13° sulle proposte della Direzione Generale per la nomina o rimozione degli impiegati e sui provvedimenti disciplinari che non siano di competenza del Comitato permanente o del Direttore Generale;

14° sui capitoli per il conferimento delle Agenzie generali e locali, proposti dal Direttore Generale,

e su tutte le norme di ordine generale attinenti al conferimento e all'esercizio delle stesse Agenzie;

15° sul conferimento delle Agenzie generali;

16° sulla ripartizione della quota di utili netti da assegnarsi in misura non superiore al 5% agli impiegati amministrativi e tecnici e al personale addetto alla produzione. Tale ripartizione di quota di utili deve essere approvata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Agli effetti della partecipazione alla quota di utili, non spetta agli impiegati amministrativi e tecnici e al personale produttore alcuna facoltà di riscontro nè sulle scritture nè sui bilanci;

17° sulle cessioni di portafoglio offerte dalle imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 28 della legge e in genere sugli acquisti di private aziende di assicurazioni sulla vita, che possano essere riconosciuti di convenienza dell'Istituto;

18° su tutti gli atti che eccedano la ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda, quali ad esempio gli acquisti, le vendite e le permuta di immobili, le transazioni, le divisioni di beni nelle quali l'Istituto sia interessato, le locazioni ultra-novennali, i compromessi per deferire ad arbitri la decisione di controversie sorte o che possano sorgere, le costituzioni d'ipoteca e i consensi per cancellazione, surrogazioni e restrizioni d'ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a enti o privati la rappresentanza dell'Istituto nelle Colonie italiane, nei paesi soggetti al protettorato o all'influenza italiana e nei centri di emigrazione italiana.

TITOLO III

Comitato Permanente.

Art. 13.

Il Comitato permanente è composto a termini dell'art. 7 della legge, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di due Consiglieri di Amministrazione nominati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I due Consiglieri conservano l'ufficio per due anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, la istruttoria e li accompagna col suo parere; a norma dell'art. 42 provvede, d'intesa col Direttore Generale, agli impieghi dei fondi secondo le deliberazioni prese dal Consiglio, cui fa pure le proposte per gli investimenti in titoli a norma di legge; propone al Consiglio le norme regolatrici delle anticipazioni contro deposito di titoli e delle sovvenzioni ad impiegati ed operai, giusta gli articoli 15, n. 8 della legge, 12 e 13 del regolamento e quelle relative ai prestiti su polizze di assicurazione; propone al Consiglio l'erogazione del fondo di previdenza a

favore degli impiegati e delibera sugli affari di sua competenza secondo il presente statuto e su quelli che il Presidente e il Direttore Generale sottopongono al suo esame.

TITOLO IV.

Direzione Generale.

Art. 15.

Il Direttore Generale è nominato con Decreto Reale, promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Col Decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del Direttore Generale. Egli dirige i servizi tecnici e amministrativi; ordina le ispezioni e le verifiche; provvede per le destinazioni e i trasferimenti degli impiegati; riferisce al Consiglio e al Comitato permanente sugli affari di loro competenza; prende i provvedimenti di urgenza ai termini del regolamento; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto stesso, i quali devono essere firmati anche da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio; provvede sulle spese nei limiti dello stato di previsione approvato dal Consiglio; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; propone al Consiglio il conferimento delle Agenzie generali; dà il suo beneplacito alla scelta degli agenti locali e agenti produttori

fatta dagli agenti generali; esercita in genere ogni attribuzione che possa derivargli dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto.

Art. 16.

Il Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione speciale, da approvarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Con la stessa deliberazione sono stabiliti lo stipendio e le indennità del Vice Direttore Generale, la durata del contratto e quant'altro riguarda il trattamento del detto funzionario.

Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 17.

La Direzione Generale è costituita degli uffici per l'organizzazione locale e per gli affari di personale; per l'esame delle proposte pervenute dalle Agenzie generali, l'assunzione dei rischi e l'emissione delle polizze; per l'esame delle proposte di assunzione di rischi presentate direttamente alla Direzione Generale; per le scritture attuariali e gli studi di matematica attuariale; per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici; per la contabilità e l'emissione delle quietanze; per l'amministrazione del portafoglio; per gli impieghi dei fondi; per le gestioni di straleio; per il regolamento dei rapporti con società autorizzate ad operare in Italia durante il periodo transitorio stabilito dall'art. 29 della legge; per i servizi di economato, di cassa e di archivio.

Il Direttore Generale, inteso il Comitato permanente, provvede all'ordinamento interno della Direzione Generale.

Per le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa nei giudizi, la Direzione Generale può valersi delle R. Avvocature Erariali.

TITOLO V.

Collegio dei Sindaci.

Art. 18.

A termini del disposto dell'art. 12 della legge e degli articoli 9 e 10 del relativo regolamento, è costituito un collegio di Sindaci per esercitare presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

Con Decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sono all'nopo nominati, entro il novembre di ciascun anno e per l'anno successivo, tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti.

La carica di Sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi consecutivi: tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorso tre anni dalla cessazione.

Il modo e la misura della retribuzione dei Sindaci vengono determinati dal Real Decreto, di cui agli articoli 6 e 12 della legge.

Art. 19.

Le attribuzioni dei Sindaci, a termini dell'art. 10 del regolamento, sono le seguenti :

1° stabilire, d'accordo col Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, le forme dei bilanci ;

2° esaminare, almeno ogni trimestre, i libri dell'Istituto per conoscere le operazioni e accertare la bontà del metodo di scrittura ;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa ad intervalli di tempo non maggiori di un trimestre ;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri dell'Istituto, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, canzone o custodia presso l'Istituto ;

5° rivedere i bilanci e compilare le proprie relazioni che, insieme coi bilanci e con le relazioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per la comunicazione al Parlamento a norma dell'art. 12 della legge ;

6° sorvegliare in generale che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempite dagli amministratori ;

7° accertare che tutti i premi siano stati regolarmente denunziati agli effetti della tassa speciale sui contratti di assicurazione e che tutte le anticipazioni contro deposito o pegno siano state parimenti denunziate agli effetti della relativa tassa.

I Sindaci effettivi possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso d'impedimento di carattere non transitorio i sindaci effettivi possono essere sostituiti nelle loro funzioni dal sindaco supplente della rispettiva categoria.

TITOLO VI.

Organi locali dell'Istituto Nazionale.

Art. 20.

Sono organi locali dell'Istituto le *Sedi compartimentali d'ispezione e le Agenzie*.

Le Sedi compartimentali esercitano funzioni ispettive sopra le Agenzie della rispettiva circoscrizione.

Le Agenzie si distinguono in *Agenzie generali e locali*.

Art. 21.

In ogni provincia debbono essere istituite una o più Agenzie generali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la istituzione e la soppressione delle Agenzie generali.

Art. 22.

Le Sedi compartimentali d'ispezione debbono essere istituite nelle città di Torino, Genova, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Palermo, Catania e Cagliari.

Alle Sedi compartimentali sono addeetti uno o più

ispettori, incaricati della vigilanza sulla produzione e sul servizio medico fiduciario, sull'amministrazione del portafoglio e in genere su tutte le attribuzioni delle Agenzie generali.

Spetta pure agli ispettori di esercitare la sorveglianza sul funzionamento delle assicurazioni popolari.

Art. 23.

Le Agenzie generali sono concesse dal Consiglio di Amministrazione in base ad un capitolato da esso approvato.

Il capitolato determinerà in quali casi e con quali forme le concessioni di Agenzie possano essere revocate.

Art. 24.

Gli agenti generali organizzano la produzione nel territorio loro assegnato con la scelta degli agenti locali e degli agenti produttori e valendosi anche di tutte le persone autorizzate ai sensi della legge e del regolamento a procurare affari all'Istituto. Essi assumono le proposte di assicurazione e curano il perfezionamento delle polizze emesse dalla Direzione Generale. Amministrano il portafoglio valendosi anche delle agenzie locali e degli uffici postali di cui è cenno nell'art. 11 della legge e negli articoli 20 a 25 del regolamento. Esercitano infine tutte le altre attribuzioni che siano loro affidate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli agenti generali rispondono degli agenti locali che da essi dipendono.

Art. 25.

Gli agenti generali devono istituire Agenzie locali in tutti i capoluoghi di Circondario e di Mandamento e gradatamente in tutti i Comuni di qualche importanza, secondo le norme che saranno stabilite nei capitolati.

La nomina degli agenti locali è fatta dagli agenti generali, previo benestare della Direzione Generale.

Art. 26.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, all'infuori della organizzazione della produzione di competenza dell'Agenzia generale, deliberare l'istituzione di Agenzie speciali, o autorizzare la nomina di speciali agenti, per le assicurazioni popolari e operate senza visita medica, da assumersi secondo speciali tariffe e condizioni di polizza approvate nella forma stabilita dall'art. 8 della legge.

Tali Agenzie ed agenti potranno essere alla immediata dipendenza della Direzione Generale dell'Istituto.

Art. 27.

Gli agenti generali sono retribuiti esclusivamente a provvigione, in relazione all'acquisto degli affari, all'incasso dei premi ed all'effettivo incremento del portafoglio.

Sono a carico degli agenti generali gli emolumenti dovuti agli agenti locali e agli agenti produttori ai termini delle rispettive condizioni di nomina.

TITOLO VII.

Impiegati amministrativi e tecnici.

Art. 28.

Il Consiglio di Amministrazione, a termini dell'articolo 8 della legge e dell'art. 4 del regolamento, provvede in ragione delle esigenze dei servizi alla nomina degli impiegati amministrativi e tecnici necessari per i servizi della Direzione Generale, per le Sedi compartimentali di ispezione ed eventualmente per altri uffici locali.

Determina le qualifiche e la misura delle retribuzioni degli impiegati amministrativi e tecnici; ed entro un biennio dall'entrata in vigore della legge stabilirà il quadro delle categorie, qualifiche e stipendi degli impiegati amministrativi e tecnici. Tale quadro sarà sottoposto all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 29.

Gli impiegati amministrativi e tecnici sono assunti in servizio con contratti a tempo determinato, rinnovabili di regola di anno in anno per il primo quinquennio, e successivamente di quinquennio in quinquennio, secondo le norme contenute nel regolamento interno.

Nessun indennizzo è dovuto in caso di mancata conferma, dopo compiuto il periodo di servizio contemplato dal contratto di assunzione.

Art. 30.

In seguito a relazione motivata del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione può deliberare la rescissione dei contratti di cui nel precedente articolo, senza che gli impiegati abbiano alcun diritto ad indennizzo:

- a) per grave negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
- b) per abuso di fiducia;
- c) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione dell'Istituto o i superiori;
- d) per eccitamento all'insubordinazione;
- e) per mancanze contro l'onore o per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

I contratti possono essere anche rescissi per riconoscita inettitudine intellettuale o fisica dell'impiegato.

Art. 31.

Il contratto è rescisso di pieno diritto, senza obbligo d'indennizzo a favore dell'impiegato:

- a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o la vigilanza speciale delle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 32.

Il regolamento interno di cui al successivo art. 34 determina i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico degli impiegati nei casi nei quali non ricorrono gli estremi per la rescissione del contratto.

Art. 33.

Gli impiegati amministrativi e tecnici sono retribuiti a stipendio annuo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. La detta misura potrà essere migliorata a determinati periodi di tempo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, a favore degli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili posticipate.

Art. 34.

Con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione sarà provveduto a disciplinare:

- a) le condizioni di ammissione degli impiegati amministrativi e tecnici;
- b) le incompatibilità;
- c) l'orario normale di ufficio;
- d) il trattamento da accordarsi nei casi di assenza per malattia;
- e) i congedi annuali;
- f) le indennità di viaggio o di missione;
- g) la rinnovazione dei contratti di cui all'art. 29 e ogni altro argomento relativo alla posizione degli impiegati e alla regolarità delle loro prestazioni.

TITOLO VIII.

Personale produttore.

Art. 35.

Il personale produttore comprende:

- a) gli agenti produttori propriamente detti scelti dagli agenti generali, previa autorizzazione del Direttore Generale;
- b) i titolari di uffici postali, autorizzati ai sensi dell'art. 8 del regolamento;
- c) i segretari e gli impiegati comunali autorizzati dalla Direzione Generale;
- d) i notai, i quali possono anche senza preventiva autorizzazione procurare affari all'Istituto.

Art. 36.

I produttori debbono per le loro operazioni essere aggregati alle Agenzie generali nella cui circoscrizione si trovano, e alle quali spetta di liquidare e pagare le provvigioni ad essi dovute sugli affari perfezionati, nella misura stabilita dai capitoli generali e da condizioni speciali di contratto.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo non si applicano ai casi di proposte presentate direttamente alla Direzione Generale e non per il tramite delle agenzie.

In base alle distinte dimostrative della produzione annuale perfezionata a cura di ogni agente produttore,

il Comitato permanente, su proposta del Direttore Generale, può aggirindicare ai più attivi una soprapprovigione o premio, in conformità dell'art. 11 della legge, sul bilancio dell'Istituto.

TITOLO IX.

Riserva matematica, riserva di garanzia, altre riserve.

Art. 37.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario la Direzione Generale dell'Istituto provvederà alla valutazione delle riserve matematiche corrispondenti alle polizze delle singole categorie di contratti di assicurazione in vigore alla chiusura dell'esercizio secondo la classificazione che sarà fissata dalla Direzione Generale dell'Istituto.

La riserva matematica per ciascuna categoria di contratti di assicurazione sarà calcolata riportando alla data di chiusura di ciascun esercizio le differenze tra i valori di stima degli impegni assunti dall'Istituto colle polizze emesse a favore degli assicurati e gli impegni assunti dagli assicurati per lo svolgimento dei contratti stessi.

La determinazione del valore di stima degli impegni assunti dall'Istituto con le polizze emesse, e in vigore alla chiusura dell'esercizio, sarà fatta sommando il valore attuale degli impegni dell'Istituto verso gli assicurati, il valore attuale delle spese di gestione ne-

cessarie per l'amministrazione del portafoglio in vigore, ed il valore attuale delle spese di incasso per la riscossione dei premi futuri.

Il valore di stima degli impegni degli assicurati verso l'Istituto sarà fatto determinando il valore attuale dei premi sufficienti per l'ulteriore svolgimento dei contratti di assicurazione, determinando cioè il valore attuale dei premi puri e delle addizionali per spese di gestione del portafoglio, per spese di incasso dei premi e per ammortamento delle spese di acquisizione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà ogni triennio le ipotesi demografiche e finanziarie per la stima sopraindicata, e determinerà pure la misura delle spese di gestione e di incasso, nonché il piano di ammortamento delle spese di acquisizione.

Art. 38.

L'Istituto presenterà al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ogni triennio in allegato al bilancio tecnico di cui all'art. 12 della legge:

- a) il confronto fra le previsioni fatte in base alle ipotesi demografiche adottate per la stima delle riserve e i risultati dell'esperienza;
- b) il confronto fra le previsioni di rendimento del patrimonio dell'Istituto destinato a copertura delle riserve matematiche e il reddito netto effettivamente realizzato;
- c) il confronto fra le previsioni per spese di gestione del portafoglio e di incasso dei premi e quelle effettivamente sopportate dall'Istituto;
- d) il confronto fra l'ammontare della quota an-

onale di ammortamento delle spese di acquisizione calcolate in base al preventivo piano approvato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del triennio e le quote effettivamente ammortizzate, tenuto conto delle decadenze e dei riscatti verificatisi nel triennio.

Art. 39.

L'Istituto costituirà, all'infuori della riserva matematica calcolata col procedimento di cui nell'art. 37, una riserva obbligatoria di garanzia, sufficiente a provvedere, secondo uno schema probabile di variazioni da approvarsi all'inizio di ciascun triennio dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto:

a) ad eventuali scarti sfavorevoli all'Istituto del saggio d'investimento del patrimonio destinato a copertura della riserva matematica;

b) ad eventuali scarti sfavorevoli dell'andamento effettivo dei fenomeni demografici rispetto alle corrispondenti ipotesi scelte per base della stima della riserva matematica.

Art. 40.

L'Istituto costituirà inoltre una riserva straordinaria a integrazione della riserva obbligatoria di cui all'articolo precedente.

Tale riserva sarà formata:

a) con un prelevamento non inferiore al 10% dell'eventuale differenza fra il reddito netto del patrimonio destinato a copertura della riserva matematica e il rendimento previsto in base al saggio d'interesse scelto per la stima della valutazione della riserva stessa;

b) con un prelevamento non inferiore al 20% del beneficio di mortalità in confronto della previsione degli oneri dei singoli esercizi calcolati in base a schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun triennio, i quali tengano conto oltre che dell'età degli assicurati, della durata dei contratti e delle condizioni speciali di andamento del fenomeno demografico prevedibili per le singole categorie di contratti di assicurazione.

Siffatti prelevamenti saranno valutati alla fine di ciascun esercizio e considerati al passivo del bilancio dell'Istituto.

Art. 41.

All'infuori delle riserve sopraindicate l'Istituto, a norma dell'art. 14 della legge, dovrà costituire inoltre la sua riserva ordinaria col prelevamento del 7% dagli utili netti annuali dell'esercizio.

La riserva ordinaria dovrà raggiungere e conservare il limite minimo di cinque milioni di lire. Quando tale limite non sia raggiunto, saranno devoluti alla riserva tutti gli utili risultanti dopo i prelevamenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 della legge.

TITOLO X.

Impieghi del patrimonio.

Art. 42.

Gli impieghi delle riserve e di ogni disponibilità dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e gli amministratori il cui voto motivato

contrario non risulti dalle relative deliberazioni sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme dell'art. 15 della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato permanente, determina le somme da investire in titoli a norma della legge, ferno l'obbligo di investire in titoli dello Stato italiano o da esso garantiti almeno una metà della riserva matematica. Delibera inoltre sulla vendita dei titoli.

Il Comitato permanente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne l'impiego dei fondi in titoli dello Stato italiano o da esso garantiti, ovvero la vendita dei titoli stessi e provvede alle relative operazioni d'intesa col Ministero del Tesoro.

Art. 43.

L'obbligo di cui nel primo capoverso dell'art. 11 del regolamento, rispetto all'impiego di metà della riserva matematica, è esteso a metà della riserva di garanzia di cui all'art. 39 del presente statuto.

Art. 44.

Ai sensi dell'art. 49 del regolamento, per effetto delle cessioni di portafogli da private imprese di assicurazione all'Istituto, possono essere trasferiti all'Istituto stesso beni che per natura o per entità non corrispondano a quanto dispone l'art. 15 della legge circa l'impiego delle riserve matematiche.

TITOLO XI.

Bilanci.

Art. 45.

L'esercizio dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre e per ogni esercizio si compilano un bilancio finanziario e un bilancio tecnico.

Il bilancio finanziario, consuntivo di ciascun esercizio annuale, comprende il bilancio propriamente detto, il conto profitti e perdite e il conto inventario a fine esercizio.

Art. 46.

I titoli e gli immobili sono segnati in bilancio per il prezzo di acquisto.

Le eventuali differenze rispetto ai prezzi di cui penso alla chiusura di ciascun esercizio per titoli, e rispetto al prezzo desunto da stima alla chiusura di ogni triennio per gli immobili, sono regolate con apposito fondo di riserva per oscillazioni di valori mobiliari ed immobiliari.

A tale fondo devono destinarsi le eventuali plusvalenze.

Art. 47.

Entro la prima quindicina del mese di aprile il Comitato permanente riferisce al Consiglio di Amministrazione sui bilanci proposti dal Direttore Generale. Il Consiglio delibera su di essi entro la seconda quindicina dello stesso mese di aprile.

Art. 48.

I bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione e la relativa relazione sono immediatamente dopo, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicati al Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione, esamina i bilanci e ne stende la relazione, in conformità a quanto dispone l'art. 12 della legge.

Art. 49.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta i bilanci finanziario e tecnico, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Sindaci al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nei quindici giorni indicati nell'art. 29 del regolamento.

TITOLO XII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 50.

Quando i premi di assicurazione sono pagati per mezzo di Uffici postali, entro il termine utile stabilito dalle norme emanate dall'Istituto, gli assicurati godono di una riduzione dell'1 per cento sull'importo dei premi netti risultante dalle rispettive polizze.

Di eguale riduzione godono gli impiegati, i salariati, e i pensionati dello Stato che pagano i premi di assi-

curazione da essi dovuti all'Istituto, mediante delegazioni di pagamento sui loro emolumenti, nei limiti stabiliti dall'art. 26 del Regolamento.

Art. 51.

Sono assolutamente vietati gli abbuoni di provvigioni, di tasse e di spese di contratto, a favore degli assicurati. Tale divieto si riferisce anche alle assicurazioni che fossero assunte direttamente dall'apposito ufficio della Direzione Generale. Le provvigioni che non fossero corrisposte dall'Istituto sono attribuite al fondo di integrazione di previdenza stabilito dal successivo art. 57.

L'inosservanza del divieto degli abbuoni dà diritto all'Istituto di rescindere le convenzioni in corso con gli agenti e di licenziare gli impiegati che se ne fossero resi colpevoli.

Art. 52.

Gli impiegati amministrativi e tecnici e il personale produttore, sono tenuti a serbare il segreto su tutto quanto vengono a conoscere in merito alle trattative e ai rapporti dell'Istituto con altre imprese di assicurazioni e con privati, siano assicurati che intermediari.

Ad essi è altresì assolutamente vietato di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi ai contratti di assicurazione dell'Istituto, ivi compresi i contratti stipulati dalle compagnie e imprese di assicurazione, per i quali sia intervenuta la cessione all'Istituto della quota parte del 40 per cento del rischio.

Art. 53.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può istituire speciali gestioni per il patrimonio immobiliare.

Art. 54.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le norme per il servizio di cassa e per la custodia dei titoli con regolamento interno che sarà approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di intesa col Ministero del Tesoro.

Art. 55.

Tutti gli impiegati amministrativi e tecnici, in qualunque forma assunti, che siano retribuiti a stipendio fisso, sono soggetti all'obbligo di stipulare coll' Istituito un contratto di assicurazione per un premio annuo non minore del 10⁰/₀ dello stipendio di cui godono o godranno. Tale obbligo non si estende agli eventuali aumenti di stipendio che l'impiegato può conseguire dopo raggiunto il 55° anno di età.

I premi saranno riscossi mediante ritenute mensili sugli stipendi con l'abbuono delle spese di acquisizione e col beneficio della riduzione dell'1⁰/₀ dei premi. L'assicurazione cui è obbligato l'impiegato deve essere preordinata allo scopo di assicurare a lui, alla scadenza di un termine dall'assunzione in servizio, il pagamento di un determinato capitale o di una determinata rendita (capitale differito o rendita differita), o di assicurare alla famiglia in caso di morte prematura dello impiegato, e all'impiegato stesso in caso

di raggiungimento di una determinata età, il pagamento di un capitale (assicurazione mista), convertibile anche in annua rendita.

Verificandosi la rescissione del contratto di lavoro prima che sia decorso un triennio dall'assunzione in servizio, spetta all'impiegato la restituzione dei premi pagati e dei relativi interessi al 3,50⁰/₀.

Tutte le modalità relative all'assicurazione degli impiegati saranno stabilite dal Comitato permanente, al quale spetta di consentire in casi speciali, in luogo di quelle sopra menzionate, altre forme di assicurazione che siano chieste dagli interessati.

Art. 56.

Se un impiegato abbia in corso una polizza di assicurazione sulla vita presso un'impresa privata e voglia mantenerla in vigore, continuando nel pagamento dei premi, dovrà tuttavia stipulare con l' Istituito un contratto di assicurazione a norma del precedente articolo, fino a concorrenza dell'eventuale differenza fra la ritenuta del dieci per cento sullo stipendio e l'ammontare del premio annuo pagato per l'assicurazione stipulata in precedenza.

Art. 57.

È istituito un « Fondo di integrazione di previdenza » a favore di tutto il personale amministrativo e tecnico della Direzione Generale e degli Uffici locali, retribuito a stipendio fisso, allo scopo di limitare per il detto personale l'onere dei premi di assicurazione stabilito con la prima parte dell'art. 55.

Il detto fondo viene alimentato:

1° coll'importo delle provvigioni di acquisizione che potranno essere risparmiate su affari proposti direttamente alla Direzione Generale;

2° con l'importo di un quarto delle multe di cui all'art. 4 della legge, riservato l'altro quarto a favore degli scovritori delle frodi;

3° coi diritti di polizza relativi alle assicurazioni stipulate a favore degli impiegati;

4° e con altri eventuali proventi, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 58.

La riserva matematica per i contratti ceduti allo Istituto dalle imprese esercenti nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana, saranno calcolate per ciascuna categoria di contratti di assicurazione, e per l'insieme dei portafogli ceduti, col procedimento di cui all'art. 37. Il Consiglio di Amministrazione delibererà sul piano di ammortamento dei compensi accordati alle compagnie per la cessione dei rispettivi portafogli.

Art. 59.

Al primo bilancio finanziario dell'Istituto, riflettente l'esercizio 1913, saranno allegati i conti delle entrate e delle spese verificatesi fino al 31 dicembre 1912.

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio

NITTI.